

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facoltà di agraria che rilascia la laurea in scienze agrarie.

Alla predetta Facoltà di agraria sono assegnati sei posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1. Le tasse relative sono determinate nell'annessa tabella n. 4.

I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso:

Art. 2. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

L'Università cattolica è costituita:

- dalla Facoltà di giurisprudenza;
- dalla Facoltà di scienze politiche;
- dalla Facoltà di economia e commercio;
- dalla Facoltà di lettere e filosofia;
- dalla Facoltà di magistero;
- dalla Facoltà di agraria.

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

SEZIONE I

La dicitura: « Disposizioni comuni alle cinque Facoltà » è modificata nel modo seguente: « Disposizioni comuni alle sei Facoltà ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi:

nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;

nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche;

nella Facoltà di economia e commercio: la laurea in economia e commercio;

nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;

nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

nella Facoltà di agraria: la laurea in scienze agrarie;

nella Scuola di statistica: il diploma di statistica.

Dopo l'attuale art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Facoltà di agraria, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

SEZIONE VII

Disposizioni particolari per la Facoltà di agraria.

Art. 20. — La laurea in scienze agrarie.

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

- 1) Botanica generale;
- 2) Botanica sistematica;
- 3) Zoologia generale;
- 4) Entomologia agraria;
- 5) Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
- 6) Zoognostica;
- 7) Mineralogia e geologia;
- 8) Chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica;
- 9) Chimica organica;
- 10) Matematica;
- 11) Fisica;
12. Principi di economia politica e di statistica.

Insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

- 1) Patologia vegetale;
- 2) Chimica agraria (biennale);
- 3) Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
- 4) Coltivazioni arboree;
- 5) Zootecnica generale;
- 6) Zootecnica speciale;
- 7) Economia e politica agraria (biennale);
- 8) Estimo rurale e contabilità;
- 9) Microbiologia agraria e tecnica;
- 10) Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;
- 11) Meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
- 12) Idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
- 13) Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio).

Insegnamenti complementari:

- 1) Ecologia;
- 2) Genetica;
- 3) Viticoltura (semestrale);
- 4) Orticoltura e floricoltura (semestrale);
- 5) Alpicoltura e selvicoltura;
- 6) Bachicoltura e apicoltura (semestrale);
- 7) Avicoltura e conigliicoltura (semestrale);
- 8) Diritto agrario;
- 9) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

CAPO VI

DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE

SEZIONE I

La dicitura: « Disposizioni comuni alle cinque Facoltà » è modificata nel modo seguente: « Disposizioni comuni alle sei Facoltà ».

Dopo l'attuale art. 68, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 69. — Agli effetti della laurea in scienze agrarie per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di appli-

cazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Gli insegnamenti semestrali di bachicoltura e apicoltura e di avicoltura e di coniglicoltura possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di zoocoltura (bachi, api, avi, coniglicoltura).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 70. — Agli effetti della laurea in scienze agrarie l'esame di botanica generale deve essere superato prima di quelli di alpicoltura e selvicoltura e di genetica; l'esame di botanica sistematica deve essere superato prima di quelli di alpicoltura e di selvicoltura; l'esame di zoologia generale deve essere superato prima di quello di entomologia agraria; l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve essere superato prima di quello di zoognostica; l'esame di matematica prima di quello di principi di economia politica e di statistica.

Art. 71. — ~~Agli insegnamenti sono annesse esercitazioni e dimostrazioni pratiche; la Facoltà stabilisce anno per anno il numero settimanale di ore di esercitazioni.~~

Le esercitazioni si svolgono a seconda delle specialità della materia nei singoli istituti scientifici, nei poderi sperimentali della Facoltà e con escursioni e sopra-

luoghi in località di particolare interesse. Lo studente deve eseguire personalmente le operazioni che formano oggetto di esercitazioni sotto la guida diretta del professore della materia o degli assistenti, sempre però secondo le direttive e la vigilanza del professore stesso. Per i corsi seguiti l'attestazione di frequenza deve essere globale per le lezioni ed esercitazioni di una stessa materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

SEGNI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1952

Atti del Governo registro n. 50, foglio n. 89. — CARLOMAGNO

TABELLA N. 1 (Art. 21)

Posti di ruolo dei professori

Facoltà di giurisprudenza	12
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di economia e commercio	6
Facoltà di lettere e filosofia	12
Facoltà di magistero	6
Facoltà di agraria	6

Visto, il Ministro per la pubblica istruzione

SEGNI

TABELLA N. 4 (Art. 50)

Tasse e soprattasse scolastiche

FACOLTÀ E SCUOLE	Tassa di concorso per iscrizione	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di laurea o di diploma	Soprattassa speciale annua di iscrizione	Soprattassa speciale annua di frequenza	Soprattassa annua per esami di profitto	Soprattassa annua per esami di laurea o di diploma
Facoltà di giurisprudenza	—	1.200	3.000	1.200	1.400	600	600	300
Facoltà di scienze politiche	—	1.200	3.000	1.200	1.400	600	600	300
Facoltà di economia e commercio	—	1.200	3.000	1.200	1.400	600	600	300
Facoltà di lettere e filosofia	—	1.200	1.600	1.200	1.400	600	600	300
Scuola di statistica	—	1.200	2.000	1.200	1.400	600	600	300
Facoltà di magistero:								
per gli studenti che si iscrivano ai corsi per conseguire la laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere	200	600	1.600	600	1.400	600	560	300
per gli studenti che si iscrivano ai corsi per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari	200	200	600	400	1.400	600	400	160
Facoltà di agraria	—	1.200	3.000	1.200	1.400	600	600	300

La soprattassa per la ripetizione di esami di profitto è di L. 80 e quella per la ripetizione per l'esame di laurea o di diploma è di L. 200.

N.B. — La soprattassa speciale annuale di frequenza è una tassa dovuta per l'assistenza prestata agli studenti.

Visto, il Ministro per la pubblica istruzione

SEGNI